



COMUNE DI CARERI

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n.26 del 5 aprile 2007

Art. 1 FINALITA'

Il servizio di trasporto scolastico è istituito al fine di favorire la frequenza scolastica e di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorrendo ad una effettiva attuazione del diritto allo studio.

Art. 2 DESTINATARI e ORGANIZZAZIONE.

1. Possono usufruire del servizio gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado del Comune di Careri e residenti nel territorio comunale. Hanno la precedenza gli alunni residenti nelle frazioni e nelle contrade rurali, che, a causa della distanza abitazione - scuola, hanno difficoltà a raggiungere i plessi scolastici;
2. il servizio ha inizio in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico
3. gli alunni non residenti potranno usufruire del trasporto solo a completamento di posti eventualmente rimasti liberi e verificata la compatibilità con l'organizzazione del servizio;
4. l'organizzazione del servizio: domande, graduatorie, percorsi, fermate, applicazione benefici ecc. sarà curata dall'Area Amministrativa;
5. la domanda per beneficiare del servizio deve essere firmata da un genitore e deve indicare le generalità delle persone autorizzate ad accompagnare i figli allo scuolabus o a prelevare al ritorno, che debbono essere i genitori o persona appositamente delegata;

Art. 3 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione del servizio deve prevedere fermate su precisi punti di raccolta collocati in spazi idonei per la sicurezza degli utenti. Sono vietate fermate intermedie e di favore. Per agevolare gli alunni portatori di handicap, l'organizzazione del servizio, previa apposita valutazione, può prevedere altri punti di fermata più vicini alle abitazioni e, dove è possibile, può concedere la fermata anche davanti all'abitazione;
2. non è consentito il transito su strade private o strade che non consentono agevoli manovre all'automezzo;
3. sono esclusi i percorsi su strade il cui stato di manutenzione sia in condizioni tali da poter mettere in pericolo l'incolumità dei trasportati o di arrecare danni all'automezzo;
4. un genitore o altra persona maggiorenne, preventivamente delegata, deve essere sempre presente alla fermata sia di salita che di discesa. Qualora il genitore ritenga il proprio figlio idoneo ad andare autonomamente dall'abitazione alla fermata, e viceversa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione in tal senso, che liberi l'Amministrazione da ogni responsabilità;
5. nel caso in cui alla fermata non ci sia uno dei genitori o altra persona adulta debitamente delegata, l'alunno sarà ricondotto alla scuola di appartenenza e, in caso di chiusura della stessa, presso il comando della Polizia Municipale.
6. Occasionalmente il genitore potrà chiedere al personale di vigilanza sullo scuolabus, per iscritto e con un giorno di anticipo, che il proprio figlio venga consegnato a persona diversa da quella delegata. La persona momentaneamente incaricata del ritiro, su richiesta dell'assistente, dovrà documentare la propria identità.
7. il mezzo non farà soste di attesa alle fermate;
8. l'Amministrazione Comunale può sospendere il servizio in caso di interruzione del servizio scolastico o di modifiche dell'orario di entrata e di uscita dovute a scioperi o ad altre cause non dipendenti da decisioni dell'Amministrazione stessa;

Art. 4
ISCRIZIONI - CRITERI DI ACCESSO -DISDETTA

1. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico il Responsabile dell'Area Amministrativa predisporrà e divulgherà un avviso pubblico con l'indicazione delle tariffe, del termine di scadenza e di ogni altra condizione prevista dal presente regolamento;
2. le famiglie interessate al servizio di trasporto scolastico dovranno presentare la domanda utilizzando un apposito modulo predisposto dal responsabile del servizio;
3. le richieste presentate oltre i termini previsti dall'avviso pubblico saranno accolte solo se ci sono posti disponibili e non comportano modifiche dei percorsi già stabiliti o eccessivo allungamento dei tempi di percorrenza.
4. il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico e , conseguentemente, la famiglia si obbliga a pagare per l'intero anno scolastico. Eventuale disdetta motivata deve essere effettuata in forma scritta e deve pervenire al Comune di Careri quindici giorni prima della data di scadenza del versamento. In mancanza di disdetta , presentata nei termini indicati, chi ha richiesto il servizio è tenuto al pagamento dell'intera quota prevista per il trimestre. Nel caso di versamento effettuato in unica soluzione, la famiglia avrà diritto alla restituzione da parte del Comune della quota eccedente il trimestre di riferimento ;
5. è possibile chiedere l'interruzione del servizio per un periodo non inferiore ad un mese, solo per motivi di salute da comprovare tramite presentazione di certificato medico. In mancanza di tale documentazione la richiesta di interruzione del servizio non verrà presa in considerazione.
6. in caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti , saranno redatte graduatorie che terranno conto delle seguenti priorità:
 - portatore di handicap
 - residenza nelle frazioni o nelle contrade dove non esiste la scuola da frequentare;
 - distanza abitazione plesso-scolastico, e, a parità di condizione, precedenza agli alunni che frequentano le classi iniziali di ogni scuola.

Art.5
TARIFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La quota di compartecipazione al costo del servizio da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono è fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale;
2. in ogni caso, l'importo dovuto per tutto l'anno scolastico dovrà essere versato in unica soluzione o può essere frazionato in un massimo di tre rate trimestrali da pagare entro il 15 settembre, il 15 dicembre e il 15 marzo.
3. qualora agli atti di ufficio non risultino le ricevute postali dei versamenti, si invierà una lettera di sollecito con la richiesta delle eventuali attestazioni dei pagamenti effettuati o nel caso di mancata presentazione, si procederà, alla costituzione in mora e successivamente, ai sensi della normativa vigente, alla riscossione coattiva tramite Esattoria con l'addebito di tutte le spese conseguenti delle spese;
4. i versamenti devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale intestato al Comune di Careri , che verrà indicato nel modulo della domanda;
5. non sono previste riduzioni per parziale utilizzo dell'abbonamento (solo andata o solo ritorno).

Art. 6
RIDUZIONI ED ESONERI

1. Gli alunni portatori handicap grave (art. 3 – comma 3 della legge 104/92) hanno diritto all'esonero dal pagamento, previa presentazione di adeguata documentazione dell' handicap ;
2. La famiglia con reddito ISEE inferiore a € 10.633,00 che chiede il servizio di trasporto per due o più figli pagherà la tariffa intera solo per il primo figlio, gli altri viaggeranno gratis.

Art. 7
COMPORAMENTO A BORDO DEGLI SCUOLABUS

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti , ed evitando atti che possano comportare pericolo o danno;

2. in caso di comportamenti scorretti dell'alunno segnalati dal personale di vigilanza o dall'autista, il responsabile del servizio può inviare alla famiglia un'ammonizione scritta. Nei casi di particolare gravità, con provvedimento notificato alla famiglia, può sospendere temporaneamente o definitivamente l'utente indisciplinato dalla fruizione del servizio senza alcun obbligo di rimborso per quanto eventualmente non usufruito;
3. in caso di danni arrecati al mezzo i genitori saranno chiamati a risarcire il danno .

Art. 8
SEGNALAZIONI E RECLAMI

Eventuali segnalazioni e/o i reclami circa la funzionalità del servizio dovranno essere inoltrati all'Area Amministrativa del Comune di Careri , che provvederà a fornire le opportune spiegazioni e/o ad adottare le eventuali misure correttive entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.